

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019

357/2019/S/EFR

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI PRODUZIONE
2012**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito: decreto legislativo 270/99), recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”;
- il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” (di seguito: decreto-legge 347/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03), recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008), recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (di seguito: decreto legislativo 28/11);

- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 febbraio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 20 febbraio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione 18 dicembre 2014, 631/2014/S/efr, recante "Avvio di un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l'anno di produzione 2012" (di seguito: deliberazione 631/2014/S/efr);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2019, di "Nomina del collegio commissariale delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria" (di seguito: decreto ministeriale 23 aprile 2019);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2019, di "Sostituzione di un componente del collegio commissariale delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria" (di seguito: decreto ministeriale 21 giugno 2019).

FATTO:

1. Con nota 4 luglio 2014 (acquisita con prot. Autorità 18803), il Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.a. (di seguito: Gse), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ha segnalato, all'Autorità, il mancato adempimento, da parte di Taranto Energia S.r.l. (di seguito: Taranto Energia o società), dell'obbligo di acquisto, per l'anno 2013, di 283.853 certificati verdi (di seguito: cv) relativi all'energia elettrica prodotta nell'anno 2012.
2. Con deliberazione 631/2014/S/efr, l'Autorità, sulla base degli elementi acquisiti, ha avviato, nei confronti di Taranto Energia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 387/2003 e dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto di cv di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 79/99.
3. La società non ha depositato documentazione difensiva.
4. Con nota 30 marzo 2017 (prot. Autorità 12665), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. Con nota 26 settembre 2017 (prot. Autorità 31293), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto, al Gse, di fornire ogni eventuale ulteriore elemento utile, relativo al presente procedimento.
6. Con nota 9 ottobre 2017 (prot. Autorità 32841), il Gse ha riscontrato la richiesta dell'Autorità trasmettendo corrispondenza intercorsa con la società.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Taranto Energia, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ilva S.p.a., nel 2012, ha prodotto energia elettrica attraverso i propri impianti termoelettrici situati all'interno dello stabilimento siderurgico Ilva.
8. La società era tenuta, pertanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a immettere, nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 11, ad acquistare, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettessero l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (ossia ad acquistare "certificati verdi", come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03).
9. In particolare, la società avrebbe dovuto trasmettere al Gse, entro il 31 marzo 2014, cv equivalenti all'obbligo di immissione di propria competenza nel 2013, relativamente all'energia prodotta nel 2012 (articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008); nella specie, 283.853 cv.
10. In mancanza dell'adempimento di tale obbligo, il Gse, ai sensi dell'articolo 13, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ha comunicato l'esito negativo della verifica a Taranto Energia e, con nota 4 luglio 2014 (prot. Autorità 18803), all'Autorità, ai fini dell'irrogazione delle previste sanzioni.
11. Dagli atti acquisiti al procedimento risulta, pertanto, accertato il mancato adempimento, da parte di Taranto Energia, dell'obbligo di acquisto di 283.853 cv, sorto nell'anno 2013 e relativo all'energia prodotta nell'anno 2012.
12. L'illecito risulta senz'altro integrato anche sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 689/81.
13. Nel caso di specie, la volontà colpevole della condotta omissiva oggetto di contestazione (mancato acquisto di cv) risulta confermata, *per tabulas*, dalla corrispondenza intercorsa tra la società e il Gse in relazione alla sussistenza dell'obbligo e all'inadempimento dello stesso (acquisita con prot. 32841, del 9 ottobre 2017).
14. Né, d'altra parte, la società ha dedotto, nel corso del procedimento sanzionatorio, alcuna delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 4 della legge 689/81. Nella Relazione redatta ex articolo 4, del decreto legge 347/03, sulle cause di insolvenza di Taranto Energia in amministrazione straordinaria, depositata nell'ottobre 2015 (di seguito: Relazione sullo stato di insolvenza), si richiama espressamente, a giustificazione del mancato acquisto dei cv relativi all'anno di produzione 2012, la "*tensione finanziaria in cui versava Ilva e di conseguenza Taranto Energia, nel periodo di Commissariamento Speciale*", circostanza, comunque, inidonea ad integrare alcuna delle cause di esclusione di responsabilità. Nella stessa Relazione, i Commissari straordinari hanno inserito, tra le "posizioni debitorie al 31 dicembre 2014", un debito per "certificati verdi" per un importo di euro 43.502.729, dei quali euro 25.300.000 riconducibili al mancato adempimento

dell'obbligo di acquisto relativo all'anno di produzione 2012, oggetto del presente procedimento.

15. Lo stato di insolvenza di Taranto Energia, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 5 marzo 2015, rileva, tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il criterio delle condizioni economiche dell'agente.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

16. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società Taranto Energia non ha proceduto all'acquisto di 283.853 cv, relativi all'obbligo dell'anno 2013, per l'energia prodotta nell'anno 2012. L'obbligo di acquisto di certificati verdi è posto a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L'indice di riferimento della gravità della violazione è costituito dal valore dei cv per l'anno d'obbligo di riferimento.
18. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società, nell'anno 2013, è pari a circa euro 440.337.000, come risulta dalla Relazione sulle cause di insolvenza. Ai fini della quantificazione della sanzione, rileva, altresì, la circostanza che la società risulti attualmente sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto ministeriale del 20 febbraio 2015 e che, con sentenza del 5 marzo 2015, il Tribunale di Milano abbia dichiarato lo stato di insolvenza di Taranto Energia S.r.l.. Si procede, pertanto, alla riduzione della sanzione base ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni.
20. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 25.992.000 (venticinquemilioninovecentonovantaduemila/00).
21. In considerazione di quanto sopra e, in particolare, dell'interesse leso dalla normativa violata, della rilevante entità dell'inadempimento e della natura essenzialmente ripristinatoria della sanzione, le somme versate in esecuzione del presente provvedimento potranno, tra l'altro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11bis, del decreto legge 35/05, eventualmente essere destinate a progetti volti alla

riduzione degli oneri tariffari posti a carico dei consumatori per l'incentivazione delle fonti rinnovabili

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Taranto Energia S.r.l. nei termini di cui in motivazione, dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi relativo alla produzione 2012;
2. di irrogare, a Taranto Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 25.992.000 (venticinquemilioninovecentonovantaduemila/00);
3. di comunicare il presente provvedimento, mediante pec, a Taranto Energia S.r.l., all'indirizzo tarantoenergia@ilvapec.com, ai Commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria alla quale la società è sottoposta, dott. Francesco Ardito, avv. Antonio Lupo e prof. Alessandro Danovi, all'indirizzo tarantoenergiasrl@pecamministrazionestraordinaria.it, al Gse S.p.a., all'indirizzo gsespa@pec.gse.it, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, gabinetto@pec.mise.gov.it e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, MATTM@pec.minambiente.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini